



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

(L.P. 2.8.2005, n.14 - iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private)

det. n. **43/3**

di data: **30 settembre 2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(art.18 statuto Fondazione – procura di data 27.08.2015)

OGGETTO:

Art. 21 legge provinciale n. 23/1990. Autorizzazione alla stipula di una convenzione con il Consortium GARR, con sede in Roma, per avvalersi del servizio di connessione alla rete di telecomunicazione GARR (spesa complessiva di Euro 30.000,00.= IVA esclusa).

Codice CIG Z8B163A689.

IL DIRETTORE GENERALE

- preso atto delle seguenti considerazioni formulate dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Informatici della FEM ing. Michele Tonelli:
 - la Fondazione ha la necessità di avvalersi di una rete telematica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale tramite la quale sono possibili applicazioni avanzate per la ricerca scientifica e la formazione universitaria destinata esclusivamente alle attività istituzionali di soggetti che svolgono attività di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico;
 - il Centro Ricerca e Innovazione (CRI) della FEM ha l'esigenza di integrare le credenziali di accesso dei propri ricercatori all'interno della rete delle Università e dei Centri di Ricerca mondiali (sistemi Idem/Eduroam);
 - la Fondazione ha la necessità di dialogare su un canale riservato con le Università e i Centri di Ricerca nazionali ed internazionali con sistemi di videoconferenza (servizio Vconf);
 - il Consortium GARR, con sede in Roma, è un'associazione senza fini di lucro costituita con lo scopo di gestire ed implementare la rete di telecomunicazione a larga banda per garantire la connettività nazionale ed internazionale alla comunità scientifica ed accademica italiana, denominata rete GARR;
 - tramite l'accesso alla rete GARR sarà possibile per la Fondazione realizzare collaborazioni sinergiche con altre istituzioni analoghe nazionali ed internazionali, grazie alla possibilità di accedere ad un'unica rete dedicata alla ricerca scientifica ed accademica sia in ambito nazionale che in ambito europeo;
 - il Consortium GARR, sia per la documentata esperienza, sia per la natura istituzionale dell'ente in quanto associazione fondata dai principali enti pubblici di ricerca italiani e patrocinata dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, è l'unico soggetto nazionale fornitore e gestore della rete telematica Rete della Ricerca Italiana (GARR) dedicata alla ricerca e all'università;
 - già nel triennio precedente il Consortium GARR ha erogato servizi di connettività alla FEM, con soddisfazione da parte di quest'ultima;
- accertata pertanto la fondatezza giuridica dell'affidamento a trattativa privata diretta;
- visto l'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 23/1990 che consente il ricorso a trattativa diretta con il soggetto o l'impresa ritenuti idonei qualora l'importo contrattuale non ecceda Euro 46.000,00.=, al netto degli oneri fiscali;
- visto il testo della convenzione ed i relativi allegati, predisposti dal Consortium GARR che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- preso atto che la Fondazione corrisponde al Consortium GARR un canone annuo di accesso alla Rete GARR di Euro 10.000,00.= (IVA esclusa) e che la durata della convenzione è di tre anni a decorrere dalla data di perfezionamento, per una somma complessiva pari ad Euro 30.000,00.= (IVA esclusa).

Tutto ciò premesso:

- visto l'art. 18 dello Statuto FEM;

- vista la procura del 27.08.2015;
- visto l'art. 21, comma 4, della legge provinciale n. 23/1990
- visti gli atti citati in premessa:

d e t e r m i n a

- 1) di autorizzare, per quanto esposto in premessa, in base al parere del responsabile dell'Ufficio Servizi Informatici, la sottoscrizione della convenzione con il Consortium GARR, con sede a Roma, per avvalersi del servizio di connessione alla rete di telecomunicazione GARR, come risulta dal testo della convenzione e dai relativi documenti tecnici allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che la Convenzione sarà sottoscritta dal Direttore Generale;
- 3) di dare atto che la Fondazione corrisponde al Consortium GARR un canone annuo di accesso alla Rete GARR di Euro 10.000,00.= (IVA esclusa), per un importo complessivo triennale pari ad Euro 30.000,00.= (IVA esclusa);
- 4) di dare atto che l'efficacia della convenzione sarà condizionata dalla verifica dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 38 c. 1 del D. Lgs. n. 163/2006;
- 5) di porre a carico del budget 2015, 2016 e 2017 del CRI la somma complessiva di Euro 30.000,00.= (IVA esclusa).

=== o 0 o ===

AP/f.to Alessandro Paoletto
FC/f.to Fabio Calliari

IL DIRETTORE GENERALE

- dott. Sergio Menapace –
f.to Menapace

Allegato parte integrante e sostanziale
alla determinazione del dirigente del Servizio amministrativo
n. 43 di data 30 settembre 2015
composto complessivamente di n. 11 facciate

IL DIRETTORE GENERALE
- dott. Sergio Menapace –
f.to Menapace

CONVENZIONE

PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ ALLA RETE GARR

TRA

Il “**Consortium GARR**” (di seguito indicato come “GARR”), con sede in Roma, Via dei Tizii n.6, nella persona del suo Direttore, Dott. Federico Ruggieri

C.F.: 97284570583

Partita IVA: 07577141000

E

FONDAZIONE EDMUND MACH (da qui innanzi FEM) codice fiscale e partita IVA 02038410227, iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private, rappresentata dal dott. Sergio Menapace, nato a Cles (TN) il 31.05.1975, direttore generale, domiciliato in San Michele all’Adige, presso la sede della FEM in Via E. Mach, n. 1, il quale interviene ed agisce al presente atto giusta procura conferita dal Presidente autenticata in data 27.08.2015

ed ambedue di seguito denominate congiuntamente anche “le parti”.

PREMESSO

- che il GARR è un’associazione senza fini di lucro fondata, sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca (MIUR), dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dalla Fondazione CRUI, e dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN);
- che il GARR, in base al proprio Statuto, ha lo scopo di:
 - a) progettare, implementare e gestire, con proprie strutture organizzative e tecniche, una rete nazionale di telecomunicazioni ad altissime prestazioni atta a garantire alla comunità scientifica ed accademica italiana la connettività al Sistema delle Reti Accademiche e della Ricerca mondiali, denominata Rete GARR;
 - b) fornire servizi per favorire l’armonizzazione, l’implementazione e la gestione delle e-Infrastructure della comunità scientifica e accademica nazionale;
 - c) sostenere e stimolare lo sviluppo di strumenti atti a facilitare l’accesso alle risorse di calcolo, supercalcolo e storage a livello nazionale ed internazionale, erogando gli opportuni servizi necessari a mantenere le e-Infrastructure ai livelli degli standard internazionali;
 - d) svolgere le connesse attività di ricerca tecnologica, sperimentazione, trasferimento tecnologico e formazione del personale;
- che la Rete GARR è la rete dedicata alla comunità italiana dell’università e della ricerca, che offre servizi ad alto valore aggiunto ed elevatissime prestazioni di banda, grazie alla diffusione capillare su tutto il territorio nazionale e all’utilizzo delle più avanzate tecnologie ottiche di trasporto, che rendono possibile un pieno supporto ad applicazioni innovative quali calcolo, supercalcolo, telemedicina, e-learning, multimedia, fisica delle alte energie, radioastronomia;
- che la Rete GARR è interconnessa con le altre reti della ricerca europee e mondiali, tramite due collegamenti a 100Gbps per un totale di 200Gbps con la rete pan-europea GÉANT (oltre ai diversi



- collegamenti ottici da 10 Gbps end-to-end), e con il resto dell'Internet commerciale con multipli collegamenti a 10Gbps raggiungendo un aggregato di oltre 100Gbps;
- che tramite l'accesso alla Rete GARR sarà possibile per l'Utente realizzare collaborazioni sinergiche con altre istituzioni analoghe nazionali ed internazionali, grazie alla possibilità di accedere ad un'unica rete dedicata alla ricerca scientifica ed accademica sia in ambito nazionale che in ambito europeo (attraverso l'accesso alla rete GÉANT);
 - che l'Utente ha interesse, nell'ambito dell'esercizio dell'attività accademica, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, ad avvalersi della connessione alla Rete GARR con le modalità e le caratteristiche meglio specificate nel presente documento e negli allegati;
 - che i servizi di connessione oggetto della presente Convenzione possono essere affidati mediante procedura negoziata con assegnazione diretta sia per la specificità del settore di intervento, trattandosi dell'unico gestore nazionale della rete telematica dedicata alla ricerca e all'università, sia per la documentata esperienza, sia per la natura istituzionale del Consortium GARR stesso, in quanto associazione senza fini di lucro fondata dai principali enti pubblici di ricerca italiani e sotto l'egida del MIUR;

tutto ciò premesso e ratificato, si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - **Premesse e Allegati**

1.1 - Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento:

- 1) Allegato Tecnico
- 2) Caratteristiche dell'Accesso alla Rete GARR
- 3) Acceptable Use Policy della Rete GARR (AUP)

ARTICOLO 2 - **Oggetto**

2.1 – La presente Convenzione regola le modalità, le condizioni ed i termini della prestazione da parte del GARR del servizio di seguito indicato, nonché le relative specifiche tecniche e le condizioni economiche e procedurali.

2.2 – Il servizio ha per oggetto la connessione dell'Utente alla Rete GARR, con le specifiche tecniche meglio descritte nell'Allegato Tecnico (All.1) secondo le modalità di cui alla presente Convenzione.

2.3 – La connessione alla Rete GARR permette all'Utente di usufruire dei Servizi Operativi, Applicativi e Avanzati descritti nel documento "Caratteristiche dell'Accesso alla Rete GARR" (All.2).

2.4 – Nel corso della durata della Convenzione, in dipendenza delle mutate esigenze delle parti potranno essere variate le specifiche tecniche della connessione indicate nell'allegato tecnico, che sarà di conseguenza emendato di comune accordo.



2.5 – Nel corso della durata della Convenzione, in dipendenza delle mutate esigenze dell'Utente, le parti potranno concordare la connessione di ulteriori sedi dell'Utente stesso ed i relativi eventuali servizi accessori. Le specifiche tecniche ed economiche delle nuove connessioni saranno definite mediante sottoscrizione di ulteriori Allegati Tecnici alla presente Convenzione che formeranno parte integrante e sostanziale del presente documento.

ARTICOLO 3 - **Accesso alla Rete GARR**

3.1 - L'accesso e l'utilizzo della Rete GARR avviene con le modalità indicate e precisate nell'Allegato Tecnico (All. 1) e nell'Acceptable Use Policy della Rete GARR - AUP (All. 3).

3.2 - L'utilizzo della Rete GARR da parte dell'Utente è consentito solo per le attività istituzionali dell'Utente, così come definite nell'AUP (All. 3).

3.3 - L'Utente si obbliga ad attuare tutte le misure che impediscano l'accesso alla Rete a soggetti non autorizzati.

3.4 - Qualora l'Utente abbia conoscenza dell'uso della connessione da parte di soggetti non autorizzati, si obbliga a comunicare il fatto immediatamente al GARR.

3.5 - Tutti gli utilizzatori dei servizi di cui alla presente Convenzione a cui vengono forniti accessi alla Rete GARR devono essere riconosciuti.

3.6 - Il GARR può consentire l'accesso temporaneo a persone autorizzate dall'Utente con le modalità e nei limiti di quanto previsto dall'AUP (All. 3).

3.7 - Il GARR non assume alcuna responsabilità connessa all'impiego, da parte di terzi, della connessione alla Rete GARR.

3.8 - Per tutto quanto ivi non espressamente disciplinato in ordine alle modalità e ai limiti all'accesso alla connessione, si rinvia alle norme contenute nell'Allegato Tecnico (All. 1) e nell'AUP (All. 3) della presente Convenzione.

3.9 - Nei casi di violazione delle norme del presente articolo il GARR si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente o definitivamente l'erogazione del servizio e/o di chiedere la risoluzione della Convenzione ai sensi dell'articolo 12 del presente documento.

ARTICOLO 4 – **Installazione e gestione dell'hardware**

4.1 – L'hardware strettamente necessario all'erogazione del servizio da parte di GARR è di norma fornito dall'Utente che si fa carico dell'installazione e configurazione dello stesso, salvo quanto eventualmente diversamente disciplinato nell'Allegato Tecnico (All. 1)

4.2 - In caso di eventuale fornitura del suddetto hardware da parte di GARR, l'Utente accetta che siano svolte, presso il sito Utente, da GARR, o da ditta appositamente incaricata, tutte le attività che si rendessero



necessarie ai fini dell'installazione, manutenzione e rimozione dell'hardware, impegnandosi fin d'ora ad offrire tutta la cooperazione all'uopo necessaria.

4.3 - L'hardware fornito sarà concesso in comodato gratuito all'Utente, che si obbliga a custodirlo con particolare diligenza ed a restituirlo nello stato in cui lo ha ricevuto, alla scadenza della Convenzione, ovvero nel momento in cui il rapporto contrattuale sia cessato per qualsiasi causa. Per quanto ivi non espressamente disciplinato si rinvia all'Allegato Tecnico (All. 1).

4.4 - L'Utente si impegna a predisporre, a propria cura e spese, spazi tecnologici adeguatamente attrezzati all'installazione del suddetto hardware e dotati di idonee attrezzature e dispositivi o altro atti a tutelare la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori che vi opereranno.

4.5 - È facoltà del GARR sospendere, ovvero non dare inizio all'esecuzione della Convenzione, qualora non sia garantita la corrispondenza dei luoghi e delle utenze alle caratteristiche tecniche degli impianti da installare, o in caso di contrasto a quanto disposto dal Legislatore in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro ed all'art. 9 della presente Convenzione.

ARTICOLO 5 - Durata della Convenzione

5.1 - La presente Convenzione produce effetti dalla data del suo perfezionamento, che avverrà al momento della sottoscrizione del presente documento da parte dell'Utente.

5.2 - La Convenzione ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data del 12/09/2015. Sulla base di motivate esigenze delle Parti, potrà essere stabilita per iscritto una eventuale proroga dei termini di scadenza.

5.3 - Le Parti potranno recedere dalla Convenzione, con preavviso di sessanta giorni, da comunicarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso è consentito all'Utente solo dopo il primo anno di durata della Convenzione.

ARTICOLO 6 - Corrispettivo e tracciabilità dei flussi finanziari

6.1 - L'Utente si impegna a versare al GARR a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, l'importo indicato al punto V dell'Allegato Tecnico (All.1). Tale corrispettivo sarà corrisposto dall'Utente a fronte di regolari fatture annuali emesse dal GARR, con le modalità e i termini di seguito indicati.

6.2. - La fattura di pagamento del corrispettivo dei servizi in oggetto dovrà essere intestata ed inviata in originale a: Fondazione Edmund Mach, Servizio Amministrativo, Via E. Mach, 1 - 38010 San Michele all'Adige - TN - fattura in formato elettronico codice univoco UFHVA9 (inserire in fattura il codice CIG e il numero dell'ordine di acquisto del gestionale SAP che sarà comunicato al Consorzio).

6.3 - Il pagamento sarà effettuato dall'Utente entro 60 giorni dalla data della fattura mediante versamento sul conto corrente dedicato intestato al GARR.



6.4 - In caso di mancato pagamento del corrispettivo nei termini previsti è facoltà del GARR sospendere l'esecuzione della Convenzione, salvo quanto disposto nel successivo articolo 12.

6.5 – Il conto corrente dedicato sarà comunicato dal GARR – ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.- con apposita dichiarazione di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

6.6 - Il codice identificativo gara (CIG) – ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e gli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187/2010 – per la presente Convenzione è il seguente: Z8B163A689.

6.7 - Il GARR è tenuto ad assicurare, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla presente convenzione.

6.8 - In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 s.m.i..

6.9 - Il GARR si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Utente ogni eventuale modifica riguardante sia i dati relativi al conto corrente dedicato, sia i soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto corrente dedicato stesso.

ARTICOLO 7 - **Obblighi dell'Utente**

7.1 - L'Utente garantisce che per l'uso dei singoli servizi descritti nell'Allegato 2 si atterrà a quanto stabilito nell'AUP (All. 3), di cui ha preso attenta visione.

7.2. – L'Utente si impegna al momento della sospensione o cessazione della Convenzione a non utilizzare le reti IPv4 e IPv6 assegnate da GARR. Queste sono state concesse temporaneamente in uso dal GARR all'Utente, in funzione dell'esecuzione della Convenzione, rimangono di esclusiva pertinenza del GARR e sono assolutamente incedibili. L'eventuale utilizzo delle suddette reti IPv4 e IPv6 al di fuori dell'esecuzione della presente Convenzione e senza il consenso del GARR, che li ha concessi, viene concordemente qualificato dalle parti come illecito.

ARTICOLO 8 - **Tutela della privacy**

8.1. - Il GARR si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dall'Utente e di cui abbia comunque conoscenza in relazione all'esecuzione della Convenzione e di non rivelarle a persone non autorizzate, né ad usarle per scopi diversi da quelli convenuti e previsti dalla legge¹.

¹ Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti per le finalità connesse all'esecuzione della convenzione verranno trattati ai soli fini consentiti dalla legge. L'Associazione Consortium GARR garantisce che la sicurezza e la riservatezza dei dati saranno tutelate da adeguate misure di protezione, in base a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di misure minime di sicurezza, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, fatto salvo in ogni caso per l'interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall'Utente; in difetto si potrà determinare l'impossibilità per questa Amministrazione di dar corso alle relative procedure. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi.



8.2. - E' fatta salva la facoltà del GARR di trasmettere detti dati o informazioni a soggetti da questi delegati ad espletare i servizi connessi con l'oggetto della presente Convenzione e diffusi esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso.

8.3. - L'Utente dichiara di acconsentire al trattamento dei propri dati personali, ove necessario, per i trattamenti descritti.

ARTICOLO 9 - Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro

9.1 – Nell'ipotesi di cui all'art. 4.1 della presente Convenzione, l'hardware strettamente necessario all'erogazione del servizio da parte di GARR deve essere marcato CE e conforme alle norme tecniche vigenti e, la sua installazione e configurazione, devono essere eseguite da personale competente, in possesso dei requisiti richiesti applicabili ed in conformità a quanto prescritto dal produttore, salvo quanto eventualmente diversamente disciplinato nell'Allegato Tecnico (All. 1).

9.2 – In relazione all'art. 4.2 della presente Convenzione, nonché in fase di effettuazione di sopralluoghi presso l'Utente per una eventuale verifica, da parte del personale del GARR o di delegati, della fattibilità di una nuova connessione, l'Utente fornisce ai suddetti soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in rapporto alla propria attività, così come disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e i. in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro.

9.3 - L'Utente si obbliga ad attuare tutte le misure che impediscano l'accesso ai luoghi ove sono state installate le attrezzature, oggetto della presente Convenzione, a tutti i soggetti non autorizzati.

9.4 - Tutti gli utilizzatori e i manutentori delle parti hardware, cablaggi ed altro di ordinaria e straordinaria manutenzione, di cui alla presente Convenzione, devono essere preventivamente riconosciuti e, se esterni alla struttura dell'Utente, devono indossare idoneo Tesserino di riconoscimento (art. 18 c. 1 lett. u. e art. 26 c. 8 D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. integrato dall'art. 5 Legge 13 agosto 2010, n. 136).

ARTICOLO 10 Esecuzione

10.1 – L'esecuzione della presente Convenzione per i profili amministrativi ed in particolare per quanto riguarda le variazioni all'Allegato Tecnico (All.1) che possono intervenire nell'arco della durata della Convenzione è affidata, per quanto riguarda il GARR, al Direttore del GARR stesso e, per quanto riguarda l'Utente a: Responsabile dell'Ufficio Sistemi Informativi Ing. Michele Tonelli, tel. +39 0461 615 230, fax +39 0461 615329 , email: michele.tonelli@fmach.it.

10.2 - Per i profili tecnici e gestionali l'Utente indica nell'Allegato Tecnico (All.1) il Referente Tecnico (APM – Access Port Manager) ed il Referente Amministrativo (APA – Access Port Administrator) per la sede collegata.

ARTICOLO 11 - Incedibilità della Convenzione



11.1 - E' fatto espresso divieto alle parti di cedere la Convenzione a terzi, anche parzialmente a titolo gratuito o oneroso, temporaneamente o definitivamente, senza il consenso scritto dell'altra parte.

ARTICOLO 12 - **Clausola risolutiva espressa**

12.1 - In ogni caso di violazione anche di una soltanto delle obbligazioni di cui agli articoli 3 (Accesso alla Rete GARR), 4 (Installazione e gestione dell'hardware) 6 (Corrispettivo e tracciabilità dei flussi finanziari) e 11 (Incedibilità della Convenzione), la presente Convenzione s'intenderà senz'altro risolta da parte del GARR a far data dalla dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola.

12.2 - Il GARR nelle ipotesi previste nel presente articolo non è tenuto a restituire quanto dall'Utente eventualmente versato in anticipo per importi e/o servizi non ancora usufruiti, salvo il diritto del GARR al maggior danno.

ARTICOLO 13 - **Controversie**

13.1 - Ogni controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, sarà devoluta all'esclusiva competenza del Foro di Roma, intendendosi in tal modo derogata ogni diversa forma di competenza territoriale.

ARTICOLO 14 - **Oneri e spese**

14.1 - La presente convenzione, avente per oggetto operazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 3 e 4 D.P.R. 633 del 26/10/1972 è soggetta a registrazione solamente in caso di uso e con il pagamento dell'imposta in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 131 del 26/4/1986.

14.2 - Ai fini dell'applicazione dell'IVA ai corrispettivi convenzionali vale quanto disposto dal DPR 633/72 e successive modifiche.

ARTICOLO 15 - **Legge applicabile e rinvio**

15.1 - La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

15.2 - Qualsiasi modifica ai termini e alle condizioni della Convenzione dovrà essere oggetto di accordo scritto tra le parti.

15.3 - La presente Convenzione annulla e sostituisce qualsivoglia precedente accordo verbale o scritto intervenuto tra le parti, relativo all'oggetto della stessa.

15.4 - Il fatto che la parte non esiga che l'altra parte si attenga tassativamente, in ogni momento, alle disposizioni della Convenzione e/o non eserciti uno o più diritti ivi sanciti, non comporta la rinuncia dell'esercizio dei diritti ad essa riconosciuti ai sensi della Convenzione.

15.5 - Per quanto ivi non espressamente disposto si rinvia alle norme di legge.



ARTICOLO 16 – Documenti

16.1 – La presente scrittura viene redatta in due originali di cui uno per il GARR ed uno per l'Utente.

Fondazione Edmund Mach	Consortium GARR
Il Direttore Generale	Il Direttore
Dott. Sergio Menapace _____	Dott. Federico Ruggieri _____
San Michele all'Adige,	Roma,

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., l'Utente dichiara di aver attentamente letto la presente Convenzione e di approvare espressamente e specificamente il contenuto dei seguenti articoli: art. 3 (Accesso alla Rete GARR, rinvio all'AUP – all. 3); art. 3.9, art. 4.5, art. 5 (Durata della Convenzione e recesso), art. 6.4 (nonché l'art. 9 dell'AUP - all. 3); art. 7 (Obblighi dell'Utente); art. 8 (Tutela della privacy); art. 11 (Incedibilità della Convenzione); art. 12 (Clausola risolutiva espressa); art. 13 (Controversie); art. 15 (Legge applicabile).

Fondazione Edmund Mach
Il Direttore Generale
Dott. Sergio Menapace _____
San Michele all'Adige,

ALLEGATO TECNICO ALLA CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ ALLA RETE GARR
ALL.1
Sede: Fondazione Edmund MACH

I. Riferimenti relativi al Collegamento alla Rete GARR:

a. SITO UTENTE (UBICAZIONE SEDE OGGETTO DEL COLLEGAMENTO):

Accesso	Via E. Mach, 1 – 38010 - S.Michele all'Adige (TN)
----------------	---

b. REFERENTE TECNICO (ACCESS PORT MANAGER - APM):

Nome e Cognome:	Ing. Michele Tonelli
Phone:	+39 0461 615230
Cell. :	+39 335 6519376
Fax:	+39 0461 615329
Email:	michele.tonelli@fmach.it

Do' il consenso per la ricezione via mail dei Trouble Ticket Notification*

c. REFERENTE AMMINISTRATIVO (ACCESS PORT ADMINISTRATOR - APA):

Nome e Cognome:	Ing. Michele Tonelli
Phone:	+39 0461 615 230
Fax:	+39 0461 615 329
Email:	michele.tonelli@fmach.it

N.B. Eventuali modificazioni dei referenti o dei dati ad essi relativi dovranno essere oggetto di immediata comunicazione ad amm@garr.it

d. SITO GARR (PUNTO DI PRESENZA RETE GARR):

Accesso	PoP GARR Trento-Briamasco c/o Università degli Studi di Trento palazzina DirSISTI Via Briamasco, 2 38100 - Trento
----------------	---

e. CONTATTO TECNICO:

GARR – NOC (Network Operation Center)

(Lun-ven dalle 8.00 alle 20.00)

Tel: +39-06-4962.2550

Fax: +39-06-4962.2044

Email: noc@garr.it

Sito Web: www.noc.garr.it

* N.B.: soltanto per gli APM è possibile, dandone il consenso, ricevere via mail i Trouble Ticket Notification. I Trouble Ticket sono una comunicazione sullo stato di salute della Rete, inviati in maniera automatica dai sistemi di gestione e monitoring del GARR per la segnalazione dei disservizi.

II. Collegamento di accesso alla Rete GARR:

a. TIPOLOGIA DEL COLLEGAMENTO DI ACCESSO:

Accesso primario	interfaccia GigabitEthernet - Connettore RJ45
-------------------------	---

b. FORNITURA DEL COLLEGAMENTO DI ACCESSO ALLA RETE GARR:

Il collegamento di accesso è fornito dall'utente

III. Capacità di accesso alla Rete GARR:

CAPACITÀ DELLA CONNESSIONE ALLA RETE GARR IN TERMINI DI BGA (BANDA GARANTITA DI ACCESSO) E BEA (BANDA EFFETTIVA DI ACCESSO) :

Sede	Servizio	Profilo di accesso	
		BGA	BEA
Via E. Mach, 1 – S. Michele all'Adige (TN)	Accesso primario	10 Mbps	100 Mbps

NB: Modalità e data di attivazione della connessione:

La connessione si intende attivata a partire dalla data effettiva di inizio del servizio di connettività IP tra la sede dell'utente e la Rete GARR.

Il servizio di connettività IP è di tipo Best Effort con BGA e BEA sopra definite.

La configurazione del routing IP ha come oggetto le reti o gli indirizzi IP assegnati all'Utente dal servizio GARR di Local Internet Registry (LIR) o già in possesso dell'Utente. Tale operazione viene effettuata congiuntamente tra l'Utente ed il GARR-NOC.

L'Utente dovrà configurare il proprio apparato di accesso secondo le indicazioni stabilite dal GARR-NOC e documentate sul sito www.noc.garr.it nella "Guida alla configurazione del router utente".

Al GARR-NOC deve essere garantito l'accesso non privilegiato al router di accesso alla rete GARR installato presso l'Utente. La password di accesso non privilegiato viene comunicata dal GARR-NOC.

IV. Reti IP e Domini

- **Reti IPv4 collegate:** 90.147.69.160/27 ASSIGNED PA¹
- Domini .IT registrati da GARR-MNT: -
- Domini .EU registrati da GARR-MNT: -

¹ ASSIGNED = Reti assegnate dalla Regional Internet Registry (RIPE) all'utente

V. Valorizzazione economica:

Per l'accesso alla rete GARR in base ai valori di BGA e BEA descritti al punto III nonché per i Servizi descritti nell'Allegato n. 2, l'Utente corrisponde al Consortium GARR i corrispettivi di seguito indicati:

Costi Ricorrenti:

Canone annuo accesso IP:

€ 10.000,00 (diecimila/00) (IVA esclusa)

I corrispettivi sopra indicati saranno dovuti a partire dall'attivazione IP del collegamento dell'Utente alla Rete GARR.

Il riferimento per ogni comunicazione di carattere amministrativo è:

Consortium GARR

Tel: +39-06-4962-2000

Fax: +39-06-4962-2044

Email: amm@garr.it

Sito Web: <http://www.garr.it>

Fondazione Edmund Mach	Consortium GARR
Il Direttore Generale	Il Direttore
Dott. Sergio Menapace _____	Dott. Federico Ruggieri _____
S. Michele all'Adige,	Roma,